

**BOZZE DI STAMPA**

**20 maggio 2025**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare (1493)**

## **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1493 recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare"

premesso che:

il decreto-legge composto originariamente da un solo articolo, modificato e integrato ampiamente dalla Camera, nel testo posto all'esame del Senato mantiene inalterate le proprie criticità: si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, sia nel campo del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale, sia per l'assenza dei requisiti essenziali di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

il decreto stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento. Si aprono così le carceri albanesi ai migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e destinati ai Cpr in attesa di espulsione;

il decreto amplia notevolmente la portata dell'Accordo, prevedendo trasferimenti di cittadini stranieri già presenti in Cpr italiani a quello di Gja-

der, senza necessità di ulteriore convalida giudiziaria e, stante la clausola di invarianza finanziaria, senza costi aggiuntivi;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, tra le altre nn. 171/2007 e 128/2008, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame contiene modifiche in materia di flussi migratori, protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, che avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria, anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

eppure, sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE, dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

ad avviso dei proponenti, il provvedimento istituisce un pericoloso meccanismo di delocalizzazione verso un Paese terzo, esterno all'Unione Europea, sia per le persone che vengono salvate in mare in stato di pericolo, sia per le persone che si trovano presso CPR in Italia, prefigurando, di fatto, la costituzione di centri detentivi per stranieri in violazione anche delle norme legislative nazionali vigenti (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008). Questo perché lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o "detenuto" nel CPR in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale;

si applicano anche agli stranieri collocati nel territorio albanese, in quanto compatibili, il testo unico delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), la normativa di attuazione della direttiva europea cd. qualifiche (d.lgs. n. 251/2007, direttiva 2004/83/CE), la normativa di attuazione della direttiva cd. procedure (d.lgs. n. 25/2008, direttiva 2005/85/CE), la normativa di attuazione della direttiva cd. direttiva accoglienza (d.lgs. n. 142/2015, direttiva 2013/33/UE), e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale; l'equiparazione di cui sopra, tuttavia, come spiegato da un esperto nel corso della Audizione presso le Commissioni riunite I e III della Camera dei deputati, del 9 gennaio 2024, appare del tutto fittizia, perché si prevede l'equiparazione dello straniero collocato nei centri albanesi purché le norme siano compatibili;

si tratta di una "compatibilità" che è invertita e costituzionalmente illegittima perché sono le norme nazionali che devono essere soggette alle

norme europee art. 117, comma 1 Cost.) e non viceversa. In realtà di quelle norme risulteranno applicabile agli stranieri trasportati in Albania nei limiti previsti dallo stesso protocollo e nelle sue norme legislative nazionali di attuazione e cioè nei limiti quantitativi massimi indicati nel Protocollo - non più di 3.000 stranieri contestualmente presenti in Albania -;

in assenza delle minime garanzie per i richiedenti asilo e per l'eventuale procedura di rimpatrio previsti dalla direttiva UE come il diritto di comunicare con "organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, il diritto di consultare un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa, pongono di fatto lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o trattenuto in Italia in una condizione di discriminazione legale personale vietata dall'art. 3, 24 e 111 della Costituzione;

vi è poi la questione della detenzione penitenziaria nell'ambito del CPR da istituirsi in Albania allorché si debbano adottare misure cautelari personali e pene detentive in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del cosiddetto decreto sicurezza, poiché verrebbe punito chiunque, all'interno di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta» con pene che possono arrivare fino a 8 anni "chiunque, all'interno di un istituto penitenziario o in un CPR, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone". Questo trasformerà il sistema dei CPR in una istituzione di natura autoritaria poiché verranno sanzionati con pene estremamente pesanti anche comportamenti meramente dimostrativi, espressioni del pensiero e manifestazioni di libere opinioni che, allo stato, non sono reati bensì diritti costituzionalmente tutelati. Una condotta di rivendicazione di diritti o di critica si trasforma in reato perché posta in essere all'interno di un CPR;

come la protezione internazionale, anche la materia dei rimpatri dei cittadini stranieri che non sono in regola con le norme sul soggiorno in uno stato membro dell'Unione è regolata dal diritto dell'Unione Europea sulla base della Direttiva 115/08/CE oggetto di una proposta di riforma presentata pochi giorni fa dalla Commissione Europea e che nella Direttiva 115/08/CE sui rimpatri per «*allontanamento*» si intende "l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro" (art 3 par. 5) e per «*rimpatrio*» si intende "il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente" (par.3). Il rimpatrio normalmente si conclude nel paese di origine, ma secondo la Direttiva potrebbe concludersi anche in un paese terzo che svolge la funzione di "paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese" (par.3 seconda parte). In tale caso il

paese terzo si assume interamente la responsabilità della condizione giuridica della persona espulsa e il processo di rimpatrio realizzato dallo Stato membro dell'Unione si conclude con l'allontanamento della persona in tale Paese terzo;

non sembra, a parere dei presentatori, che il diritto dell'Unione autorizzi in alcun modo la collocazione e la gestione da parte di un Paese UE di una propria struttura di trattenimento al di fuori del territorio UE. Non si tratta di dare del testo della norma europea un'interpretazione meramente letterale bensì sostanziale e teleologica;

il diritto UE non ha finora mai contemplato la possibilità che centri di trattenimento europei possano venire aperti a piacimento in giro per il mondo e prevede che il trattenimento per eseguire l'espulsione dal territorio di uno Stato membro dell'Unione può essere applicato solo come ultima ratio, se non *"possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive"* e *"soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento"* (art. 15 par. 1), inteso, come sopra indicato, come il trasporto fisico fuori dal territorio UE. *"Il trattenimento deve essere il più breve possibile, deve essere periodicamente riesaminato per valutare in concreto se ci sono le ragioni per proseguirlo e se non c'è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata"* (art. 15 par. 4);

gli stranieri trattenuti devono avere la possibilità *"di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti"* (art. 16 par.2) nonché con organizzazioni non governative di tutela, le quali *"hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea"* (art. 16 par.4). L'accesso a tali diritti deve essere effettivo, non può solamente essere sancito ma non essere concretamente esercitabile, come avverrebbe in caso di strutture ubicate al di fuori del territorio dello Stato membro dell'UE. Il familiare non può in concreto incontrare chi è trattenuto se il centro di detenzione si trova in zone remote o inaccessibili e sarebbe del tutto privo di ogni logica sostenere che l'Albania non presenta problemi perché in fondo è geograficamente vicina, giacché l'effettività dell'esercizio dei diritti garantiti ai trattenuti non è questione di chilometraggio. A ben guardare neppure le visite ispettive svolte da parlamentari e le stesse funzioni di monitoraggio e controllo svolte dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale potrebbero essere svolte in modo efficace in strutture ubicate al di fuori del territorio nazionale. Nei centri di detenzione ubicati al di fuori degli Stati dell'Unione non risulta dunque possibile attuare il trattenimento dei trattenuti *"nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali (considerando n. 17) e semmai ben si può ritenere che le persone che vi verrebbero rinchiusse assomiglierebbero ad ostaggi di un potere arbitrario"*;

la nuova decisione di trasformare parte o tutta la struttura di Gjader in un centro di trattenimento per il rimpatrio apre a nuove e gravi questioni giuridiche di conformità con il diritto dell'Unione che finora erano rimaste quiescenti;

infine, stando alla lettera dell'Accordo il trattenimento dovrebbe durare al massimo 28 giorni, allo scadere dei quali lo straniero deve essere riportato, mentre la detenzione in un Cpr può durare fino a 18 mesi;

che l'Accordo si riferisca soltanto alle procedure di frontiera è confermato dalla Corte costituzionale albanese, la quale, nella sentenza n. 2/2024, ha sottolineato come nessun migrante potrà rimanere in Albania oltre i 28 giorni previsti dalla legislazione italiana;

il Governo, quindi, ha modificato unilateralmente la portata del trattato, rischiando così una contestazione da parte albanese per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede l'esecuzione in buona fede degli accordi internazionali secondo il principio "Pacta sunt servanda";

questa situazione non solo potrebbe creare tensioni diplomatiche con l'Albania, ma solleva interrogativi sulla legittimità costituzionale dell'operato governativo, considerando che l'art. 117 della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali nell'esercizio della funzione legislativa;

il caso Albania ancora una volta si dimostra essere un campo di sperimentazione per un approccio giuridico spregiudicato, governato dall'idea che il diritto internazionale e le garanzie costituzionali siano liberamente manipolabili per il raggiungimento dei fini governativi, a nulla importando lo strappo di regole maturate in lunghi e accurati processi democratici in contesti nazionali e internazionali;

pertanto, decreto-legge in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea;

per le ragioni indicate,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. n. 1493

---

## **QP2**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1493 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

premesso che:

il decreto-legge in titolo interviene sulla recente legge n. 14 del 2024 per modificare l'utilizzo e il funzionamento di una delle strutture realizzate in Albania destinate ad accogliere migranti giunti sul territorio nazionale e

richiedenti asilo, sinora rimaste pressoché inutilizzate a dispetto degli ingentissimi costi sostenuti: il decreto sancisce la possibilità di trasbordare, presso la struttura per il rimpatrio situata nella località di Gjader, anche gli stranieri, su suolo italiano, destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio;

il centro per i rimpatri di Gjader doveva essere destinato, in origine, solo ed esclusivamente ai richiedenti asilo, provenienti da Paesi di origine sicuri, soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, maschi, adulti, non vulnerabili, denegati con un provvedimento non impugnabile, o comunque non sospeso, e dunque in attesa di rimpatrio;

tuttavia, a seguito del ciclo di audizioni tenutosi alla Camera durante l'esame in prima lettura del provvedimento, numerosi giuristi, esperti e associazioni hanno fatto emergere gravi criticità contenute nel provvedimento in esame. Il problema va oltre l'efficacia reale e gli oneri finanziari di queste misure "manifesto", ponendo questioni di più ampio rilievo;

la parificazione dei trasbordi di migranti da un CPR sul territorio nazionale al CPR situato in Albania rispetto a quelli dei trasferimenti tra diversi CPR già esistenti sul territorio nazionale non risulta affatto pacifica: in base a quanto affermato da autorevoli auditi, i migranti sottoposti a procedure di rimpatrio, una volta trasferiti in Albania sono in parte soggetti anche alla giurisdizione albanese e dunque sottratti alla giurisdizione italiana ed euro-unione, in particolare tutte le volte che siano chiamate ad intervenire autorità albanesi o che si tratti di «ripristinare» le misure detentive o di effettuare i rimpatri nel paese di origine con accompagnamento forzato da un aeroporto albanese. Sono queste peraltro le fasi nelle quali più spesso sono stati asseritamente violati diritti fondamentali di persone sottoposte a trattenimento amministrativo pre-espulsivo;

appare parimenti violata la riserva di legge in materia di libertà personale ai sensi dell'art. 13 della nostra Costituzione e dell'art. 5 della CEDU nella parte in cui le scarse norme del decreto-legge nulla dispongono sul nuovo trattenimento finalizzato al rimpatrio: non può infatti bastare ad attenuare profili attuativi estremamente critici, con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e ai principi dell'ordinamento italiano, il generico rinvio alla disciplina vigente;

l'utilizzo, per gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, di strutture di detenzione amministrativa al di fuori del territorio europeo è una iniziativa non solo di dubbia legittimità costituzionale ma anche, come detto, di pessima funzionalità: essa non potrà che incrementare i contenziosi, allungare le procedure e accrescere le spese a carico dello Stato, acuendo le criticità e i costi, già abnormi, che il nostro Paese ha subito e sostenuto fin dall'avvio del Protocollo con l'Albania;

non è rinvenibile alcun plausibile nesso logico - né giuridico - tra il trasbordo dall'Italia all'Albania dei migranti destinati in via definitiva ai rimpatri e «l'effettività della loro esecuzione», non essendo chiaro, in teoria e in pratica, perché gli scarsissimi rimpatri dal suolo italiano - dovuti all'assenza

quando non all'impossibilità di accordi con i Paesi di origine - dovrebbero essere meglio, più celermente e in numero maggiore eseguiti per il solo fatto del diverso luogo di trattenimento nella loro attesa;

il molto sbandierato «modello Albania» si è dimostrato sinora inutile nei fatti. Sembra che si utilizzino i trasferimenti forzati e la detenzione sistematica come strumenti ordinari di governo dei flussi migratori, in una visione politica che forza e piega principi consolidati, rischiando così di creare ampie zone d'ombra e di discrezionalità nella tutela reale dei diritti - come di recente messo in luce da molti operatori del settore. Ciò fa temere non solo per gli spazi di protezione giuridica e per il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone, ma anche per la costruzione di un pericoloso precedente che potrebbe essere replicato su scala più ampia. Si tratta di una trasformazione che interroga chiunque abbia a cuore non solo i diritti delle persone direttamente coinvolte, ma anche la postura e la tenuta delle istituzioni democratiche nelle modalità di gestione dei problemi;

il fenomeno migratorio non cesserà se non verranno meno le ragioni - politiche, economiche, sociali - che costituiscono le cause del flusso; il complesso delle scelte compiute dal Governo finora, anche con il provvedimento in esame, confida invece nel creare un ambiente ostile a tutti i migranti - scelta molto discutibile anche alla luce dei costi sostenuti dal Paese - mancando però clamorosamente il punto di una corretta analisi e di un efficace governo delle cause del fenomeno; non sarà il cambio di destinazione d'uso per decreto dei centri costruiti in Albania a fermare la disperazione di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà o semplicemente spera in un destino migliore, né cercare di rendere progressivamente più difficile l'esercizio dei diritti di queste persone potrà mai far venir meno il doveroso ed ineludibile rispetto dei principi ordinamentali ed umanitari;

tutto ciò premesso

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1493.

---

### **QP3**

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1493, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

premesso che,

il decreto-legge in conversione modifica unilateralmente e in modo sostanziale, le finalità del protocollo bilaterale sottoscritto nel mese di novem-

bre del 2023 tra il Governo italiano e quello albanese, prevedendo di fatto una modifica della destinazione e dell'uso del centro di permanenza e rimpatrio di Gjader, in Albania;

la modifica è diretta conseguenza delle gravi criticità rilevate in relazione alla costruzione del centro medesimo, sia in relazione agli alti costi sostenuti dall'Italia per la sua apertura sia, soprattutto, in relazione al contenzioso giudiziario - dinanzi ai giudici italiani e, ora, anche dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea - che ha determinato, a causa dei rilevanti profili di illegittimità della disciplina del trattenimento presso il centro, la sostanziale impossibilità di utilizzarlo;

più volte infatti, successivamente all'apertura del centro, le autorità giudiziarie italiane hanno negato la convalida del trattenimento delle persone migranti condotte in Albania, soprattutto in relazione alla condizione di vulnerabilità delle stesse, che impediva lo svolgimento della procedura accelerata in frontiera per la valutazione della richiesta di protezione;

con il decreto-legge in esame - l'ottavo in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura - il Governo tenta dunque di porre argine a un ulteriore fallimento delle sue politiche migratorie;

all'esito delle innovazioni recate dal decreto-legge, il centro di Gjader non sarà più utilizzato, come previsto nel protocollo, per l'espletamento della c.d. procedura accelerata di frontiera per le persone soccorse in acque internazionali; presso il centro potranno ora invece essere trasferite persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico immigrazione, come avviene in qualunque altro centro di permanenza e rimpatrio situato sul territorio nazionale;

il cambio di destinazione d'uso del centro di Gjader, operato in modo unilaterale dal Governo italiano e non previsto nel protocollo firmato nel 2023, viola l'articolo 117, comma primo, della Costituzione - che prevede tra l'altro che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali - e rischia di aprire un contenzioso nei rapporti con l'Albania;

inoltre, la modifica - con un decreto-legge - di una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, qual è la legge n. 14 del 2024, appare gravemente lesiva della riserva di Parlamento recata dall'articolo 80 della Costituzione;

parimenti lesiva dell'assetto costituzionale del sistema delle fonti appare l'adozione, ancora una volta, di un decreto-legge palesemente carente dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, per di più idoneo a intervenire sulla disciplina di diritti fondamentali; se si eccettua l'esigenza, ammessa dallo stesso Ministro dell'interno, di giustificare le ingenti risorse impiegate per aprire un centro sinora sostanzialmente inutilizzato, non si ravvisa infatti la sussistenza dei predetti requisiti; allo stesso modo, desta preoccupazione che il Governo, con un decreto-legge, intervenga su una materia ancora assoggettata - quella, delicatissima, del trattenimento di persone migranti in condizioni di potenziale vulnerabilità - a un contenzioso in relazione al quale ancora si attende una pronuncia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea;



L'abuso della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni: dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appaiono correlate "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", l'abuso della decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali specie quando, come nel caso del decreto-legge in conversione, la materia oggetto di intervento incida su diritti fondamentali quali quelli attinenti allo status di cittadino;

inoltre, il decreto-legge in conversione si pone in aperta violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con violazione sotto ulteriore profilo dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione: la c.d. direttiva rimpatri, infatti, prevede che un migrante che debba essere rimpatriato, perché destinatario di un provvedimento di espulsione esecutivo, possa essere trasferito in uno stato terzo solo con il suo consenso: tutto al contrario, secondo quanto previsto dal decreto in esame, lo straniero verrebbe trasferito in Albania (e quindi in uno stato terzo) senza il suo consenso e in stato di trattenimento, con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali;

infine, l'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera a), numero 1) del decreto-legge, come introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, introduce - all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - la possibilità di superare la mancata convalida del trattenimento del richiedente protezione, mediante l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, disponendo altresì che quando il provvedimento è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento; si tratta di una disposizione gravemente lesiva dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto rende possibile aggirare - mediante l'esercizio reiterato di un potere amministrativo - decisioni giudiziarie rese a tutela della libertà personale che, pur nel quadro della disciplina della c.d. detenzione amministrativa, deve essere garantita secondo quanto previsto dalla Costituzione; viene così ulteriormente aggravata la già molto preoccupante tendenza ad espandere oltre le soglie della tollerabilità costituzionale il regime della detenzione amministrativa;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge.